

# DECRETO DIGNITÀ

(Legge 96/2018)

## Le definitive novità sul lavoro



### SOMMINISTRAZIONE A TERMINE

### TEMPO DETERMINATO

#### PROROGHE

**6** proroghe

nell'arco di **24 mesi** per ogni singola missione.

**4** proroghe

nell'arco di **24 mesi** indipendentemente dal numero dei contratti.

#### CAUSALITÀ

Il contratto commerciale di somministrazione è

### ACAUSALE

Il contratto di lavoro necessita di causale (riferita all'utilizzatore):

quando il contratto iniziale ha una **durata superiore a 12 mesi**;

quando il contratto iniziale è inferiore a 12 mesi e supera tale termine per effetto di una **proroga** (in tale ipotesi sulla proroga dovrà essere specificata la causale);

in caso di **rinnovo** del contratto.

**Proroghe e rinnovi di contratti stagionali non necessitano di causale**

**Eventuali contenziosi sono a carico dell'Agenzia per il Lavoro**

Il contratto a tempo determinato è

### CAUSALE

Quando il contratto iniziale ha una **durata superiore a 12 mesi**;

Quando il contratto iniziale è inferiore a 12 mesi e supera tale termine per effetto di una **proroga** (in tale ipotesi sulla proroga dovrà essere specificata la causale);

In caso di **rinnovo** del contratto.

**Proroghe e rinnovi di contratti stagionali non necessitano di causale**

**Eventuali contenziosi sono a carico dell'azienda**

#### LIMITI QUANTITATIVI

**30% + 20%**

**30% di contratti di somministrazione a tempo determinato** calcolato sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° Gennaio dell'anno di assunzione (salva diversa previsione dei contratti collettivi).

Resta in ogni caso **esente da limiti** quantitativi la somministrazione a tempo determinato:

di lavoratori in mobilità, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;

di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

**Ulteriore 20% di contratti di somministrazione a tempo indeterminato** calcolato sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° Gennaio dell'anno di assunzione (salva diversa previsione dei contratti collettivi).

**20%**

**20%** calcolato sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° Gennaio dell'anno di assunzione (salva diversa previsione dei contratti collettivi).

#### STAGIONALITÀ

Le ipotesi di stagionalità sono previste dal DPR 1525/1963 e dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale.

Proroghe e rinnovi **non necessitano di causale**.

Non si applica il contributo aggiuntivo Naspi dello 0,5% in caso di stagionalità individuate dal DPR 1525/1963.

Non fa computo ai fini del raggiungimento del periodo massimo di 24 mesi in caso di successione dei contratti.

#### COMPUTABILITÀ

I lavoratori somministrati **non sono computabili** nell'organico dell'utilizzatore salvo che in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

I lavoratori con contratto a tempo determinato superiore a 6 mesi **sono computabili** ai fini delle determinazioni della quota di riserva per le assunzioni obbligatorie.

#### DIRITTO DI PRECEDENZA

**Nessun obbligo di precedenza.**

**È previsto** un diritto di precedenza sia relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato che alle assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali.

#### STOP & GO

**Nessun obbligo di Stop & Go.**

**È necessario rispettare un intervallo temporale** tra la stipula di un contratto e uno successivo pari a 10 o 20 giorni a seconda che il primo contratto abbia una durata inferiore o superiore a di 6 mesi.

#### PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le nuove disposizioni introdotte dal Decreto Dignità **non trovano applicazione.**

## Altre tematiche

**0,5%**

il contributo aggiuntivo previsto che si cumula al contributo Naspi per tutti gli assunti a tempo determinato dell'azienda e dell'agenzia per il lavoro. Tale contributo non si applica ai contratti per attività stagionali.

### Bonus assunzioni stabili per under 35

per l'assunzione a tempo indeterminato di under 35 è previsto per il biennio 2019-2020 un bonus pari al 50% dei contributi previdenziali annui e comunque fino ad un tetto massimo di 3.000 Euro su base annua.

### Impugnazione stragiudiziale

il termine per impugnare il contratto a tempo determinato passa da 120 a 180 giorni.

### Licenziamenti

per chi è soggetto alle c.d. tutele crescenti cambiano le indennità minime e massime dovute in caso di licenziamento illegittimo minimo 6 mensilità massimo 36 mensilità.

## Regime transitorio

(fino al **31/10/2018**)

**Proroghe e rinnovi di contratti attivi al 14 luglio: si applica la previgente normativa in tema di causale, durata del contratto, limite temporale alla successione di contratti**

**Proroghe e rinnovi di contratti stipulati dal 14 luglio: si applicano le nuove disposizioni contenute nella Legge n° 96/2018**